

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 179 DEL 29.12.2009

MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA TECNICA DELLE CORSE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007 di nomina del Presidente dell'Unire:

VISTO il decreto ministeriale n. 2389 del 15 febbraio 2008 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge I° agosto 2003, n.200;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004, e in particolare l'art, 7, comma 1, lett. n);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

ATTESA la necessità di procedere - nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dello schema di nuovo. Régolamento Unico delle corse claborato dall'UNIRE in attuazione delle linee, di indirizzo strategico per il rilancio dell'appica italiana – all'adozione di alcune misure urgenti atte a garantire, attraverso l'armonizzazione di disposizioni di carattere generale inserite nei vigenti regolamenti delle corse al galoppo e al trotto, la stretta osservanza delle norme da parte degli operatori del settore evidenziando l'obbligo di attenersi alle decisioni prese dall'Ente in ragione del principio di autonomia regolante i rapporti all'interno dell'ordinamento spertivo;

RITENUTA altresì urgente - nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dello schema di nuovo regolamento delle corse elahorato dall'UNIRE in attuazione delle linee di indirizzo strategico per il rilancio dell'ippica italiana - procedere all'adozione di nuove norme a tutela degli operatori ippici, con particolare riguardo agli aspetti assistenziali e previdenziali e alla salvaguardia del patrimonio di esperienza e competenza tecnica delle vittime di gravi infortuni in corsa o in allenamento;

RITENUTO altresì opportuno confermare l'applicabilità, per l'anno 2010, delle disposizioni di cui all'art. 53 del Regolamento delle corse al trotto al fine di consentire la prosecuzione dell'attività agonistica di prodotti qualitativamente validi dopo il compimento del decimo anno di età ed entro i limiti previsti nella norma regolamentare citata;

ATTESA l'esigenza di modificare l'art. 136 bis del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano al fine di uniformare l'attuale normativa sulle modalità di riduzione dei cavalli in soprannumero alla disciplina regolamentare vigente negli altri paesi membri del Comitato Pattern:

CONSIDERATA, infine, l'esigenza di prorogare per un periodo di sei mesi la disciplina del recinto di isolamento introdotta in via sperimentale presso il nuovo Ippodromo dei Pini di Follonica con deliberazione del Presidente n. 22 del 31 luglio 2009 ratificata dal Consiglio di amministrazione con provvedimento n. 150 del 31 agosto 2009, e il sistema di vigilanza delle corse effettuato direttamente sul campo come da deliberazione consiliare n. 143 del 13 luglio 2009, in considerazione dei risultati positivi consegulti nella prima fase di attuazione sotto il profilo della regolarità delle competizioni e della tutela del benessere dei cavalli ed al fine di poter meglio valutare l'opportunità di un'eventuale estensione di tali sperimentazioni ad altre strutture;

NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A . 00147 ROMA . Tel. 06.518971 . FAX 06.51897200 E-MAI: unire@unire.it / Codice Fiscale 02642470583



DELIBERA

1. L'art. 6 del Régolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto, l'art. 3 del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 9 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia e l'art. 3 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono casì sostituiti:

"Clausola compromissoria

La risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgene tra l'UNIRE ed i soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento, e non devoluta alla giurisdizione esclusiva degli Organi di giustizia sportiva ippica, viene devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati come in appresso indicato.

La parte che intende instaurare il giudizio arbitrale deve contestualmente e a prua di inammissibilità, designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme alla indicazione delle richieste formanti oggetto della domanda.

La parte chiamata al giudizio arbitrale deve, a pena di inammissibilità entro venti giorni dalla suddetta comunicazione, designare il proprio arbitro e comunicare alla parte che ha instaurato il giudizio le proprie controdeduzioni e richieste.

I due arbitri di parte designano di comune accordo il terzo arbitro che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro venti giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, quest'ullimo viene designato dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale è adito anche qualora una delle parti non designi il proprio arbitro nei termini sopra indicati.

Il Collegio arbitrale cost nominato giudica in via irrituale secondo equità.

Il giudizio arbitrale ha sede in Roma, nel luogo stabilito dal Presidente.

Il Collegio deve emettere la sua decisione entro novanta giorni dalla sua costituzione. Coloro che non ottemperano tempestivamente al disposto della presente norma vengono deferiti agli Organi disciplinari dell'Ente per i provvedimenti del caso."

2. L'art. 102, comma 4, del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto, l'art. 223, comma 4, del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 265, comma 4, del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia e l'art. 222, comma 5, del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, delle sono così sostituiti:

"Multe

Dal 1º gennaio 2010, Gli importi delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul campo sono versate all'UNIRE che le destina con provvedimento del Consiglio di amministrazione al finanziamento della cassa di previdenza ed assistenza di fantini guidatori e allenatori, alla lotta al doping e al funzionamento della giustizia sportiva."

3. L'art. 141, punto 1, comma 3, del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, gli art. 174, punto 1, comma 3 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia, sono così sostituiti:

944681990

SS:II OIOS BEN 70



ALLEGATO of 3

"Il Segretario generale pud esonerare dalle prove preselettive e dalla frequenza al corso, di cui al "Regolamento per i corsi di formazione per gli addetti al controllo ed alla disciplina delle corse" le persone di comprovate competenze ed esperienze nel settore ammettendole direttamente all'esame finale.

Possono, altresì, essere ammessi direttamente all'esame finale, anche prescindendo dal possesso del fitolo di studio di scuola superiore, gli operatori che abbiano riportato gravi inabilità, in seguito ad infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività ippica, in corsa o in allenamento."

4. L'art. 4, punto 3, comma 4, dell'Allegato 5 "Corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina delle corse" al Regolamento delle corse al Trotto è così integrato:

"I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di ammissione ai corsi:

Il Segretario Generale può esonerare dalle prove preselettive e dalla frequenza al corso le persone di comprovate competenze ed esperienze nel settore ammettendole direttamente all'esame finale. Possono, altresì, essere ammessi direttamente all'esame finale, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio di scuola superiore, gli operatori che abbiano riportato gravi inabilità, in particolare guidatori e allievi guidatori, in seguito ad infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività ippica in corsa o in allenamento."

5. L'art. 4, comma 3, del "Regolamento per la formazione per addetti al controllo e disciplina delle corse" dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 4, comma 3 "Regolamento per la formazione per addetti al controllo e disciplina delle corse" dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia, sono così sostituiti;

" Il Segretario Generale può esonerare dalle prove preselettive e dalla frequenza al corso le persone di comprovate competenze ed esperienze nel settore ammettendole direttamente all'esame finale.


Possono, altresl, essere ammessi direttamente all'esame finale, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio di scuola superiore, gli operatori che abbiano riportato gravi inabilità, in particolare fantini e allievi fantini, in seguito ad infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività ippica, in corsa o in allenamento."

- 6. di climinare la previsione contenuta alla pagina n. 5 dell'allegato B alla deliberazione n. 123 del 30 aprile 2009, che esclude dalla partecipazione a corse, a parfire dal 1º gennaio 2010, i maschi e i castroni indigeni di età superiore a dieci anni ed i maschi esteri di età superiore al nove".
- 7. di modificare l'art. 136 bis del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano secondo il nuovo testo di seguito integralmente riportato:

Art. 136 bis - Corse con numero di partenti dichiarati superiore a quello autorizzato: riduzione del numero dei cavalli

L'Ente può stabilire il numero massimo dei cavalli che possono partecipare alle corse in un ippodromo, eventualmente differenziandolo con riferimento alle diverse piste e distanze delle stesse.





Nel caso in cui per una corsa venga dichiarato partente un numero di cavalli superiore a quello come sopra stabilito, per ridurlo al numero massimo consentito, vengono adottati i seguenti criteri per i vari tipi di corsa.

Pattern Races e Listed Races

esclusione di quei cavalli che a giudizio degli Handicappers appositamente incaricati dall'Ente, avranno il rating più basso. In caso di parità di rating si ricorrerà al sorteggio. La valutazione degli Handicappers è inappellabile.

- Corse condizionate o a peso per età: esclusione automatica dei cavalli che abbiano vinto minori somme (provvidenze aggiunte escluse) in carriera per i proprietari, con estrazione a

sorte nel caso in cui più cavalli abbiano vinto somme uguali;

- Handicaps principali, Discendenti e Corse Tris: esclusione dei cavalli cui sia stato assegnato dall'Handicapper il peso minimo, con estrazione a sorte-tra i cavalli ai quali sia stato attribuito lo stesso peso; peraltro, nelle corse per cavalli di età diversa, tra i cavalli con lo stesso peso minimo, sono prima esclusi, se del caso per sorteggio tra loro, quello di efà maggiore.

- Handicaps Discendenti di dotazione minima (Art. 87, 5° comma), sono inclusi automaticamente i cavalli cui sia stato attribuito il peso maggiore, in un numero pari alla metà del numero massimo dei partenti stabilito, con arrotondamento in eccesso in caso di

numero dispari.

Nel caso in cui vi siano cavalli con lo stesso peso assegnato si procederà tra di essi a

sorteggio.

Segretatio enerale

Riccard

Peraltro, nelle corse per cavalli di età diversa, tra i cavalli con lo stesso peso sono prima esclusi per sorteggio tra di loro, se del caso, quelli di età maggiore. I cavalli esclusi in tale eventuale primo sorteggio, sono tuttavia reinseriti tra quelli assoggettati alle seguenti regole di esclusione per la riduzione del numero dei partenti sino al raggiungimento del numero massimo:consentito.

Sorteggio della restante metà dei cavalli, previa eliminazione, sempre con sorteggio, in via

prioritaria, dei rapporti di scuderia.

- Corse a vendere o reclamare o per maidens o deliuttanti: esclusione dei cavalli in

eccesso mediante estrazione a sorte.

I cavalli come sopra, esclusi non incorrono in alcuna sospensione e i loro proprietari non sono tenuti al pagamento di alcun importo

Entro 10 minuti dal termine dalla procedura per la riduzione del partenti, le monte dichiarate possono essere liberamente modificate.

8. di prorogare per sei mesi, fino al 30 giugno 2010, la fase sperimentale di adozione del disciplinare inerente al recinto di isolamento del nuovo Ippodromo dei Pini di Follonica nonché la fase sperimentale di effettuazione del servizio di vigilanza delle corse direttamente sul campo, in assenza di "torretta multipiano" presso il medesimo impianto.

> Il Presidente Goffredo Sozale

944681990

07 Mag 2010 11:57 nurue